

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2019)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1975

### Adeguamento dell'organico dei custodi e guardie notturne dei musei e scavi di antichità dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Gli avvenimenti di questi ultimi giorni, in particolare il furto di dipinti verificatosi ad Urbino che tanto ha colpito l'opinione pubblica, e la ricorrente chiusura al pubblico dei più importanti musei e gallerie dello Stato — la cui causa è da ricercarsi nella insufficienza del personale di custodia e guardia notturna — problema quest'ultimo che ha profondamente turbato la pubblica opinione, hanno confermato le gravissime crescenti difficoltà di fronte alle quali si trova l'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

Di qui l'esigenza di corrispondere almeno alle più urgenti necessità per consentire il normale svolgimento dei servizi.

Si dispone anzitutto l'elevazione numerica della dotazione organica del ruolo dei custodi e delle guardie notturne del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti dagli attuali 4.253 posti a 5.000 (art. 1).

Poichè la natura del servizio di custodia tollera con notevole difficoltà l'utilizzazione del personale che non sia pienamente valido, si propone di contenere, per un periodo limitato di tempo, le assunzioni obbligatorie da effettuare sulla base della legge 2 aprile 1968, n. 482, che però saranno successivamente reintegrate (art. 2).

L'articolo 3 conferisce al Ministro la possibilità di determinare il contingente del personale di custodia da assegnare in ciascuna Regione al servizio di custodia notturna, tenuto conto dell'articolazione territoriale dei beni culturali da vigilare, e di emanare norme per lo svolgimento del concorso.

L'articolo 4 prevede che i concorsi avranno a base un esame colloquio vertente su argomenti di carattere generale, nonchè su argomenti inerenti il servizio, e la composizione delle commissioni d'esame.

L'articolo 5 detta la norma per la nomina dei vincitori dei diversi concorsi svolti su base regionale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il ruolo e la relativa dotazione organica dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, stabiliti nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, sono fissati in conformità della tabella allegata alla presente legge.

## Art. 2.

Per le assunzioni da effettuare su base regionale in base alla legge 1° marzo 1975, n. 44, si prescinde, fino a concorrenza del 50 per cento delle rispettive categorie, dall'osservanza delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le riserve saranno reintegrate nei primi concorsi banditi per l'accesso ai ruoli determinati a' sensi delle norme delegate previste dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5.

## Art. 3.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce con propri decreti la ripartizione dei posti da mettere a concorso fra il personale di custodia e di guardia notturna, nonché la determinazione dei rispettivi contingenti per ciascuna Regione, in base alla articolazione territoriale dei beni culturali da vigilare ed alla situazione del personale in servizio.

Il Ministro emana le ulteriori norme concorsuali necessarie per l'attuazione della presente legge.

## Art. 4.

I concorsi si svolgeranno in base ad un esame-colloquio vertente su argomenti di

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carattere generale, nonchè su argomenti relativi al servizio d'istituto.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali nomina le commissioni di concorso, costituite da tre membri, di cui uno funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale antichità e belle arti o le dipendenti Soprintendenze, con funzioni di presidente, e due funzionari, anche della carriera di concetto, designati rispettivamente dal prefetto e dal provveditore agli studi del capoluogo regionale.

## Art. 5.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla nomina dei vincitori previa approvazione delle graduatorie man mano che queste sono comunicate dalle Commissioni.

## Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Custode capo . . .	165 143	— 5	} 1.500
Custode e guardia notturna . . . .	133	—	
			5.000